



4 6839-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE

- Presidente -

Sent. n. sez. 3025/2022

LUCA PISTORELLI

UP - 07/11/2022

GIUSEPPE DE MARZO

R.G.N. 36038/2021

RENATA SESSA

- Relatore -

GIOVANNI FRANCOLINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

nato a

(omissis)

(omissis)

S.P.A.

avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA

MASTROBERARDINO

che ha concluso chiedendo

Il PG, data per letta la requisitoria inviata ai procuratori costituiti conclude richiedendo di voler annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al PM per un nuovo giudizio sul fatto diverso.

udito il difensore

L'Avv.

(omissis)

si riporta alle conclusioni scritte e nota spese depositate

delle quali chiede la liquidazione

L'avvocato

(omissis)

si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso

PT

d

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 28.01.2019, il Tribunale di Roma assolveva per insussistenza del fatto, (omissis), in qualità di amministratore delegato do (omissis) s.p.a., dal delitto tentato di mercato di voto – di cui agli artt. 56 cod. pen., 233 e 236, comma 2 n. 4 l. fall. – per avere prospettato a (omissis) (omissis), presidente del (omissis), a sua volta rifornito da (omissis) s.p.a., il pagamento di euro 1.000.000,00 per esprimere parere favorevole al concordato preventivo presentato da " (omissis) s.r.l.", società in liquidazione amministrata da (omissis) (figlio di (omissis)) che, a fronte del debito di (omissis) S.r.l. verso (omissis) s.p.a. di euro 1.800.000,00, proponeva di soddisfare i creditori chirografari nella misura del 9,4%.

In particolare, il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base dei seguenti elementi:

- le due conversazioni registrate da (omissis), all'insaputa di (omissis), in occasione dei loro due incontri, erano state effettuate dalla p.o. con il proprio telefonino, mai consegnato agli inquirenti e riversate in un c.d. il cui contenuto era stato trascritto da un perito, all'uopo nominato, senza alcuna garanzia della genuinità delle conversazioni;
- dall'esame testimoniale era risultato che l'imputato non aveva alcun potere decisionale sul concordato preventivo e che, anzi, aveva sollecitato un voto favorevole all'accettazione da parte dei vertici di (omissis);
- l'accordo proposto da (omissis) a (omissis) - di corrispondere per il tramite del consorzio (omissis) 100.000 € al mese fino a concorrenza della somma di un milione di euro per ripianare in parte il debito di (omissis) - avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dei rispettivi legali delle due società sicché non poteva ravvisarsi alcun intento fraudolento da parte dell'imputato.

2. Investita dell'appello da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e delle parti civili (omissis) e (omissis), la Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 06.04.2021, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato (omissis) responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, sospesa, di mesi undici di reclusione ed euro 300,00 di multa. Ha altresì condannato l'imputato e il responsabile civile (omissis) s.p.a., in solido, a risarcire il danno cagionato alle parti civili.

Segnatamente, la Corte, previa rinnovazione dell'audizione del teste (omissis) (omissis) ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., ha ritenuto provata la

responsabilità penale dell'imputato alla luce della deposizione di (omissis) e in considerazione del contenuto delle conversazioni intervenute tra le parti, riversate su altro c.d. dal consulente e da questi oggetto di trascrizione (acquisiti, sia il cd che le trascrizioni, senza obiezioni da parte della difesa quanto alla genuinità del contenuto del supporto e senza che dalla medesima provenisse alcuna richiesta di perizia ai fini dell'individuazione delle voci).

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello, propongono ricorso per cassazione l'imputato e il responsabile civile, attraverso il comune difensore di fiducia, Avv. (omissis), mediante distinti atti di impugnazione.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) prospetta tre motivi.

4.1. Il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen., 223 e 236, comma 2, n. 4, l. fall. in relazione all'art. 601, comma 1, lett. b) del codice di rito, nonché la contraddittorietà della motivazione per avere, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto integrato il tentativo di mercato di voto in assenza di trattative bilaterali, poiché non configurabile, anche in riferimento all'unico precedente giurisprudenziale sul punto che avalla la tesi difensiva.

In particolare, si evidenzia che la fattispecie di cui agli artt. 233 e 236, comma 2, n. 4) l. fall., prevede, al pari delle fattispecie di corruzione, una struttura bilaterale a concorso necessario, in cui il creditore e il fallito (o altri, nell'interesse del fallito) devono accordarsi e stipulare vantaggi in favore del creditore quale contropartita dell'espressione del voto favorevole di quest'ultimo alla proposta di concordato. Ed invero, la compresenza di almeno due soggetti in concorso è richiesta dalla norma incriminatrice, come elemento costitutivo della fattispecie, la quale, pertanto, non può essere realizzata da una sola persona.

Si rileva che tale peculiarità permea qualunque forma di manifestazione del reato, compreso il tentativo, nell'ambito del quale è requisito imprescindibile un comportamento tenuto da entrambi i soggetti, in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca rilevanza penale a condotte unilaterali.

In quest'ottica, la fattispecie tentata del delitto di mercato di voto è ammissibile unicamente nel caso sussistano atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto (ad esempio, l'aver intrattenuto tra le parti una serie di trattative circa un possibile accordo), tenuti da entrambi i soggetti, concorrenti necessari del reato.

Di conseguenza la sola proposta del creditore, non accettata dal debitore, è riconducibile alla fattispecie dell'istigazione, non accolta, che ai sensi dell'art. 115 cod. pen. non è punibile.

Ciò posto, ad avviso della difesa, nel caso in esame, le stesse modalità con le quali, secondo la ricostruzione della Corte di appello, sarebbero avvenuti gli incontri tra il (omissis) e il (omissis) (che vi avrebbe partecipato con un registratore in tasca allo scopo di documentare le dichiarazioni dei partecipanti alle riunioni, poi denunciando l'offerta ricevuta) svelano in maniera univoca come non vi sia mai stata alcuna intenzione da parte del Sig. (omissis) di instaurare trattative per giungere a un accordo illecito.

Sul punto si richiama un caso simile affrontato dal Tribunale di Trento (risolto con sentenza n. 249 del 9.06.2017) in cui il Tribunale prima, e la Corte di appello di Trento (con sentenza n. 216 del 29 giugno 2018) poi, affermavano proprio quanto ivi sostenuto dalla difesa.

Una conferma a tale impostazione deriva dal quadro normativo e giurisprudenziale che regola il delitto del mercato di voto, in cui manca una norma simile a quella contenuta nell'art. 322 cod. pen. che prevede e punisce la fattispecie di istigazione in relazione ai reati di corruzione, caso eccezionale che consente di punire anche l'istigatore che non ottenga la partecipazione del concorrente necessario.

A sostegno si richiama la giurisprudenza di legittimità riguardo alla distinzione tracciata, ancorché in tema di corruzione, tra le iniziative unilaterali, difficilmente riconducibili allo schema del tentativo, e le trattative bilaterali, punibili ex art. 56 cod. pen. in quanto situazioni in cui entrambi i protagonisti del rapporto pongono in essere una trattativa, svolgendo un ruolo attivo, ma questa fallisce.

Alla luce della richiamata disamina dell'art. 322 cod. pen., si rimarca l'assenza di una norma analoga prevista in tema di mercato di voto; assenza che comporta la non punibilità dell'iniziativa infruttuosa del creditore, alla stregua di quanto disposto dall'art. 115 cod. pen.

Si contesta pertanto l'erronea argomentazione offerta dalla Corte sulla configurabilità del tentativo di mercato di voto laddove - a pag. 19 - rileva che questo sia integrato «quando le trattative non si siano concluse per cause indipendenti dalla volontà degli autori», pur avendo riconosciuto, in fatto, che non si sia avviata alcuna trattativa tra il ricorrente e il (omissis) e che quest'ultimo non abbia mai preso in considerazione la proposta avanzata dal primo, procedendo anzi a presentare denuncia.

Inoltre, a riprova dell'irrelevanza nei termini affermati in appello del comportamento del ricorrente quale tentativo di mercato di voto, la Corte di merito non considera nemmeno che la contestazione di un tentativo di mercato di voto avrebbe richiesto l'esercizio dell'azione penale, non solo nei confronti del ricorrente, ma anche del concorrente necessario (omissis), al quale, come

affermando dalla sentenza impugnata, non è riconosciuto nessun profilo di responsabilità dato il suo rifiuto di avviare alcuna trattativa.

Posto che la situazione di "vantaggio" sia elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 233 l. fall. dato che il reato in questione è posto a tutela della *par condicio creditorum* ed è lo stesso legislatore ad adoperare, con riferimento all'oggetto della stipula, il termine "vantaggi", sottolineando la necessità che la condotta prevista crei una disparità tra il creditore avvantaggiato e gli altri creditori, sotto altro profilo, si censura il silenzio della sentenza in relazione all'esistenza di un "vantaggio" per (omissis) S.p.a. sotteso alla proposta del ricorrente laddove non è mai stata nemmeno ipotizzata la presenza di altro creditore che avrebbe potuto subire un pregiudizio nel concordato, per effetto del prospettato accordo.

4.2. Il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-*bis* cod. proc. pen. nonché illogicità della motivazione con riferimento alla mancata riassunzione della testimonianza di (omissis) richiesta dalla difesa all'udienza del 8.01.2021 e rigettata dalla Corte con ordinanza del 5.02.2021 poiché ritenuta «non necessaria alla luce delle dichiarazioni del teste già rese in primo grado».

Si rileva che la richiesta in questione era stata avanzata proprio alla luce dell'ordinanza con cui la Corte di appello, alla precedente udienza del 27.11.2020, aveva ritenuto necessaria una nuova audizione di (omissis). Invero, la difesa, alla luce del disposto dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. e della costante giurisprudenza di legittimità in materia, richiamata con riferimento alla pronuncia a Sezioni Unite Dagupta, ravvisava l'assoluta necessità di rinnovare l'audizione anche del teste (omissis) «le cui dichiarazioni hanno concorso a determinare l'assoluzione dell'imputato».

A sostegno del fatto che la sentenza di assoluzione si fonda sulle dichiarazioni rese da (omissis), si evidenzia che a pag. 5 della pronuncia primo grado, il Tribunale, con riferimento all'esame del teste (omissis) (erroneamente indicato (omissis)) affermava che il ricorrente non aveva alcun potere di decisione sul concordato preventivo cui aveva accesso la società (omissis) in quanto eccedente i limiti della carica ricoperta in (omissis) di talché aveva sollecitato il voto favorevole al concordato da parte dei vertici.

In contrasto, la pronuncia di Appello, ha diversamente valutato quanto dichiarato da (omissis) statuendo - a pag. 18 - l'irrilevanza delle sue dichiarazioni secondo cui l'imputato, nella sua qualità di amministratore delegato della società, esercitava poteri di ordinaria amministrazione con il limite economico di spesa di euro 1.000.000,00.

Per le ragioni esposte, oltre che per l'assenza di una motivazione logica circa i motivi per cui una nuova audizione di (omissis) non fosse necessaria, si contesta il mal governo esercitato dalla Corte della previsione di cui all'art. 603, comma 3-*bis* del codice di rito, giacché per validamente riformare la sentenza assolutoria di primo grado e affermare la penale responsabilità del ricorrente si sarebbe dovuto procedere a una nuova audizione anche del teste della difesa.

4.3. Il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena nonché erronea applicazione degli artt. 62-*bis*, 65 e 133 cod. pen. poiché, stante l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte, nel fare uso del proprio potere discrezionale in merito all'entità della diminuzione della pena base fino a un terzo ex. art. 65 cod. pen. ha adottato due criteri differenti per la diminuzione della pena pecuniaria e della pena detentiva: con riferimento alla pena della multa, ha optato per una diminuzione pari a un terzo della pena base (da euro 450,00 a euro 300,00), mentre nel determinare la pena della reclusione ha concesso una riduzione inferiore a un terzo (da quindici a undici mesi di reclusione), pari a quattro mesi anziché cinque.

Ciò è ritenuto tanto più grave in quanto la Corte non ha motivato, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la ragione in base alla quale ha ritenuto di applicare una decurtazione in misura diversa per le due componenti, detentiva e pecuniaria, della pena.

Si lamenta altresì che, in considerazione della cornice edittale di cui all'art. 233 l. fall., la Corte è partita da una pena base eccessivamente elevata per il reato di tentativo di mercato di voto ascritto: applicando la riduzione per il tentativo ex. art. 56 cod. pen. da un terzo a due terzi, la forbice edittale da considerare nella determinazione della pena detentiva base per l'ipotesi tentata contestata è tra la pena minima ridotta di due terzi (sei mesi, ridotta di due terzi a due mesi) e la pena massima ridotta di un terzo (da tre anni a due anni), laddove nel caso di specie la pena base è stata determinata in mesi quindici.

L'eccessività di tale pena base è tanto più evidente in considerazione sia della richiesta ben più mite formulata dal Procuratore Generale, e anche ribadita successivamente, che, all'udienza del 27.11.2020 (come da verbale in atti), aveva richiesto una condanna alla pena di mesi due di reclusione ed euro 40,00 di multa, sia della richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste formulata all'esito del giudizio di primo grado dal p.m. di udienza (come da verbale del 28.01.2019 in atti).

Inoltre, a parte il laconico riferimento al tempo intercorso tra la commissione del fatto e la decisione quale elemento di valutazione per la concessione delle generiche, in violazione di quanto disposto dall'art. 132 cod. pen. e dall'art. 111 comma sesto, Cost., non vi è nella pronuncia impugnata alcun riferimento ai criteri

di cui all'art. 133 cod. pen. che chiarisca quali ragioni abbiano spinto la Corte di appello a determinare una pena così elevata posto che nemmeno è stata considerata l'assenza di precedenti penali e giudiziari in capo al ricorrente.

Posto il principio secondo cui l'obbligo di motivazione del giudice si attenua (e può dunque ritenersi sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena), nel solo caso in cui sia irrogata una pena prossima al minimo edittale, si contesta alla Corte di non aver fatto buon governo del principio richiamato laddove, nonostante abbia fissato la pena base in misura tutt'altro che prossima al minimo, abbia adottato una motivazione "attenuata", ricorrendo genericamente all'espressione «appare conforme a giustizia».

Si osserva, infine, che l'eventuale accoglimento del presente motivo, imporrebbe al declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, spirata, stante la sospensione intervenuta dal 20.03.2017 al 29.09.2017, in data 20.09.2021.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) S.p.a. prospetta due motivi di identico contenuto letterale rispetto alle doglianze presentate col primo e secondo motivo del ricorso di (omissis), ed insta quindi per l'annullamento della sentenza in punto di statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, con le precisazioni di seguito indicate.

1. La doglianza in diritto, sollevata dalla difesa del ricorrente in ordine alla inconfigurabilità del tentativo rispetto alla fattispecie concreta per come delineatasi e delineata nella stessa pronuncia impugnata, è fondata.

La Corte di appello imputa a (omissis) l'esecuzione di atti idonei, diretti, in modo univoco, ad ottenere vantaggi compensativi a fronte dell'esercizio del voto in favore dell'ammissione alla procedura di concordato pre-fallimentare, senza considerare il comportamento assunto dal destinatario della pretesa nell'intera vicenda, limitandosi a registrare la sua mancata accettazione quale elemento sufficiente a far ritenere integrato il reato contestato, laddove si tratta(va) di saggiare nello specifico la condotta assunta dalla persona offesa versandosi in un'ipotesi criminosa – quale è appunto quella del mercato di voto di cui all'art. 233 l.f. – a consumazione necessariamente bilaterale e a concorso necessario.

La norma in argomento, che punisce la stipula di accordi tra il creditore ed il fallito (o con altri nell'interesse del fallito, *rectius* il fallendo allorquando si tratta, come nel caso di specie, di voto relativo al concordato preventivo) finalizzati a prestare

il voto del creditore nella procedura di concordato (o, dichiarato il fallimento, in senso al comitato dei creditori), prevede un reato plurisoggettivo (c.d. reato-accordo), la cui *ratio* è quella di tutelare il regolare svolgimento delle operazioni fallimentari e delle determinazioni nell'ambito della procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alla fase pre-fallimentare del concordato preventivo (stante il riferimento al concordato senza specificazione e il richiamo di cui all'art. 236 l.f.), e mira a sanzionare comportamenti atti a turbare o falsare le operazioni di voto dei creditori con conseguente alterazione del regolare *iter* della procedura fallimentare (sicchè a rigore essa sembra prescindere dalla lesione della *par condicio creditorum* dal momento che le deliberazioni del comitato dei creditori non necessariamente hanno ripercussioni dirette su di essa); laddove nel caso di specie - è opportuno precisare per completezza - risulta la presenza di un altro creditore interessato dal concordato, oltre che la posizione preminente della società riconducibile all'imputato).

La fattispecie di cui all'art. 233 l.f., per come è strutturata, presuppone la "par condicio contractualis", limitandosi, essa, a rimandare alla stipulazione, ossia a un concetto giuridico che implica l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti; in assenza di ulteriori specificazioni quanto alle modalità della condotta, la quale si connota col raggiungimento dell'accordo insito nella << stipula >>, rimane evidente la struttura consensuale e bilaterale del reato che si perfeziona quindi con la consacrazione del patto illecito tra i privati; rimane altresì evidente che per configurare il tentativo di tale fattispecie, necessariamente bilaterale, occorre che la trattativa sia pervenuta ad uno stadio tale da consentire di ravvisare l'idoneità degli atti diretti in modo non equivoco alla stipula dell'accordo e che l'accordo poi non si sia concluso per cause indipendenti dalla volontà degli autori; sicchè ove, invece, la proposta proveniente da una delle parti sia rimasta - come nel caso di specie - non accolta dall'altra neppure in termini di avvio di una trattativa, il tentativo non è configurabile.

Il difensore delle parti civili - senza rinnegare espressamente la ricostruzione bilaterale svolta dal ricorrente - qualifica l'offerta dell'accordo che preveda un vantaggio per il singolo creditore alla condizione dell'espressione di voto favorevole nella procedura concordataria come condotta idonea finalizzata al conseguimento dell'accordo, rispetto alla quale il mancato recepimento della proposta da parte del debitore - come accaduto nel caso di specie - renderebbe - ciò nondimeno - punibile esclusivamente l'azione del creditore proponente, ragion per cui sarebbe pienamente configurabile il tentativo; nell'operare tale ricostruzione si ammette, sia pure implicitamente, che nel caso di specie la proposta del creditore non fu accolta neppure in termini di trattativa da parte del debitore, *rectius* di chi era stato interpellato per esso (la presunta persona offesa,

padre del fallendo), che ne avrebbe, piuttosto, subito con ansia e angoscia gli effetti – così testualmente nella memoria nell'interesse delle parti civili - essendo in gioco l'avvenire di suo figlio, laddove si finisce per ravvisare delle trattative nel – solo - fatto che vi sia stato più di un incontro, in cui – come si afferma testualmente nella memoria – (omissis) tentava – piuttosto - di far desistere (omissis) dal suo proposito criminosa, cercando di convincerlo ad agire correttamente.

L'offerta dell'accordo a cui si riferisce la memoria in argomento, altro non è che la proposta del creditore di stipula dell'accordo criminoso che in quanto tale si risolve nell'istigazione tipica quale atto unilaterale che è e rimane imputabile al solo proponente in mancanza di una qualche adesione del destinatario, quanto meno alla fase delle trattative che essa può innescare ove non sia immediatamente accettata; sicchè, nel caso in cui – come in quello di specie - il comportamento del destinatario non si ponga in termini di una condotta giuridicamente rilevante, quanto meno, come avvio di una trattativa 'contrattuale', e si atteggi piuttosto a tentativo contrario teso a far desistere il proponente dall'illecito proposito, alcun reato, neppure nella forma tentata, è ravvisabile in capo a colui che si è limitato a prospettare i termini dell'accordo, sia pure istigando il destinatario all'adesione. In tal caso - esaurendosi la condotta del proponente nella sua stessa sfera giuridica, rimanendo circoscritti i suoi effetti al suo ambito nella misura in cui la sua esteriorizzazione si è risolta in un nulla di fatto - non può ritenersi innescato un meccanismo idoneo - neppure - a porre in pericolo il bene tutelato. La condotta dell'imputato è rimasta priva di conseguenze anche sul piano giuridico della fattispecie penale, che nel richiedere la soglia minima della bilateralità per ritenere minacciato il bene giuridico tutelato – il corretto svolgimento delle operazioni fallimentari - evidentemente lo considera scalfito solo in presenza di un atto che ecceda la sfera del proponente ed incontri quanto meno un cenno positivo da parte del destinatario, sicché ove difetti un benchè minimo riscontro – che la disposizione normativa per come costruita tende a scoraggiare prevedendo, in caso contrario, la punizione del debitore - alcuna lesione può ritenersi integrata.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 233 I. fall. è *lato sensu* riconducibile alla categoria della corruzione (anche la rubrica "Mercato di voto" depone in tal senso) e, volendo rimanere in ambito privatistico, a quella tra privati (di cui all'art. 2635 cod. civ. che però nella sua nuova formulazione prevede, a differenza di quella di cui all'art. 233 I.f., l'ipotesi della sollecitazione di denaro o altre utilità non dovuti che è di per sé punita), sicchè ove – come nel caso di specie – la condotta si è esaurita nella proposta di una delle parti integrante al più un'istigazione, essa, in mancanza di una disposizione, nell'ambito in questione, specularmente a quella di cui all'art. 322 cod. pen. o al novellato art. 2635 cod. civ., rimane non punibile.

Nel caso di specie, appare arduo parlare di trattativa, laddove (omissis) presidente del (omissis) s.r.l., si è limitato a recepire la richiesta, reiterata in due occasioni dall'imputato, di elargire una ingente somma ancorchè rateizzata ad (omissis) s.p.a, a fronte della quale tale ultima società, detentrica del 51% dei crediti di (omissis) s.r.l., avrebbe espresso il proprio voto favorevole alla richiesta di concordato preventivo dalla predetta presentato al Tribunale; una proposta di elargizione di somme certamente anomala, dovendo essa intervenire facendo uscire dalle casse di una diversa società (la (omissis) (omissis), appunto) il denaro necessario per ripianare l'esposizione di (omissis) verso (omissis) s.p.a., ma che nella dinamica in cui trovava sede non evolveva neppure nella forma della trattativa.

Emerge *per tabulas* – come già evidenziato e sottolinea anche il P.G. presso questa Corte - non lo svolgersi di una trattativa (che per definizione postula l'esistenza di proposte e controproposte, e comunque un comune obiettivo teso al raggiungimento di un accordo), ma solo la formulazione di una proposta da parte dell'imputato a cui la persona offesa frapponeva un contegno passivo (che anzi evolveva in un tentativo di convincere controparte a desistere dal proposito criminoso); proposta che, a differenza di quanto assume però lo stesso P.G., che reclama la riqualificazione del fatto come tentata estorsione – ipotesi caldeggiata, in via subordinata, già con l'atto di appello dalla difesa delle parti civili sulla base di stralci delle conversazioni intervenute tra (omissis) e (omissis) - non può essere neppure qualificata come pretesa estorsiva, essendo rimasto sullo sfondo l'accento alle ripercussioni negative sui rapporti con (omissis) s.r.l.; laddove l'esercizio del voto favorevole rispetto al concordato fu – solo - prospettato come l'altro termine dell'accordo che l'imputato aveva cercato di promuovere, con modalità che – come si evince dagli stessi passaggi evidenziati nell'interesse delle parti civili – erano improntate a rappresentare la particolarità della situazione che si era venuta a creare, che lasciava intendere che la società (omissis) era stata accreditata presso (omissis) grazie all'affidamento che si nutriva nei confronti del padre dell'amministratore della predetta, (omissis) che tramite il consorzio (omissis) intratteneva rapporto di fiducia consolidato con (omissis), modalità, quindi, che, facendo leva su tale rapporto, tendevano piuttosto ad evidenziare il disappunto espresso dai vertici di (omissis) - in particolare dal direttore generale – rimasti delusi per la forte inadempienza di (omissis), paventando ripercussioni sul rapporto intrattenuto col consorzio; indi, sia pure nell'ottica di salvaguardare, di fronte ai vertici di (omissis), innanzitutto se stesso – considerato come sostenitore del rapporto commerciale con (omissis) - (omissis) si adoperava pur sempre nell'ottica e nella prospettiva del convincimento alla stipula dell'accordo, come soluzione "creativa" che poteva andar bene a tutti, senza che

possa registrarsi un effettivo sconfinamento del suo comportamento in una vera e propria minaccia (avendo piuttosto la stessa persona offesa tratto la conclusione che la cosa, invece, non era fattibile e che quindi l'unica possibilità era il fallimento), laddove, peraltro, quanto si chiedeva faceva pur sempre capo a un credito effettivamente esistente; tutto ciò - infine - senza considerare che secondo quanto prospettava lo stesso ^(omissis) si trattava comunque di accordo da rimettere poi alla valutazione dei rispettivi legali e dei vertici della società e che il termine dell'accordo relativo all'espressione del voto è risultato, nei fatti superato - di là delle effettive ragioni sottostanti - dall'essersi il creditore espresso comunque favorevolmente al concordato (stante l'astensione dal voto - che secondo la disciplina all'epoca vigente era sinonimo di voto favorevole).


2. Dalle ragioni sin qui esposte - con la sola ultima precisazione che la riassunzione della deposizione del teste ^(omissis), richiesta dal ricorrente, è stata ritenuta irrilevante e superflua dalla stessa difesa delle parti civili inerendo essa ai poteri esistenti in capo a ^(omissis) che nella dinamica della pronuncia di condanna non sono stati ritenuti dirimenti - deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto di reato contestato non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 07/11/2022.

Il Consigliere estensore

Renata Sessa



Il Presidente

Gerardo Sabeone

